

**ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO****AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE
ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 36/2023**

L'IRVO, Istituto regionale del vino e dell'Olio, via Libertà 66, Ente Pubblico Regionale non economico vigilato dall'Assessorato Agricoltura, che svolge attività di ricerca e promozione a supporto della filiera vitivinicola ed olearia siciliana;

PEC: direzione.irvos@messaggipec.it

TEL: 091 6278111

SITO Internet: www.irvos.it

Indirizzo per informazioni: vincenzo.caselli@regione.sicilia.it

intende affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) un **contratto triennale per lo svolgimento del servizio integrato per l'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro e incarico RSPP - D.Lgs. 81/2008.**

CATEGORIA MERCEOLOGICA: servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi

CODICE/I CPV: 71317000-3

CODICE NUTS IRVO Palermo: ITG12

Il Capitolato che regolerà la fornitura del servizio è allegato in calce al presente avviso

L'IMPORTO STIMATO IVA esclusa è di € 5.000 annuo, per un totale di € 15.000

L'incarico, di importo inferiore a 140.000 €, verrà stipulato mediante affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

Entro 30 giorni sarà inoltrata RdO sul Portale acquisti della P.A. - MEPA

Il presente avviso di pre-informazione viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 6/2/2024 e non vincola l'Amministrazione allo svolgimento della procedura.

L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

Il RUP
Dirigente dell'U. O. Uff. di Direzione
V. Caselli

CAPITOLATO

Servizio integrato per l'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro e incarico RSPP - D.Lgs. 81/2008.

Art. 1

Il contenuto dell'incarico è il seguente:

- Assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Assicurare il Servizio integrato per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutte le attività da svolgersi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, inclusa la redazione dei documenti previsti dalla normativa e coordinandosi con il medico competente incaricato dall'IRVO per le azioni di sorveglianza sanitaria;

L'operatore economico individuato per l'affidamento dell'incarico deve possedere dimostrabile idonea esperienza e qualificazione professionale per garantire l'attuazione degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.lgs. n. 81/2008, a supporto del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti dell'Istituto, in relazione alle attività previste ed alle specifiche di cui al presente capitolato.

Per quanto riguarda il soggetto che sarà indicato per assumere formalmente il ruolo di RSPP dell'IRVO, lo stesso dovrà:

- avere un titolo di studio non inferiore al diploma;
- possedere comprovata esperienza nel ruolo di RSPP di almeno 1 anno;
- essere in possesso dell'attestato di frequenza di corsi di formazione per RSPP (in assenza di titolo di studio come individuato nell'Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016);
- essere in possesso dell'attestato di aggiornamento quinquennale della formazione per RSPP.

In merito a quanto sopra dovrà essere fornita apposita dichiarazione in sede di offerta.

Art. 2

L'incarico interesserà tutte le sedi dove attualmente svolgono attività lavorativa i dipendenti dell'ente (attualmente n. 51 di ruolo + 9 ad altro titolo):

- Sede e laboratorio Palermo, via Libertà 66 - 90144 Palermo,
- Sede di Alcamo, via G. Puccini 112
- Sede e laboratorio Marsala, via Trapani 133
- Cantina Marsala, via Trapani 218
- Sede di Rodi Milici, via Nino Dante 61

A titolo non esaustivo rispetto gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e dalle ulteriori norme di settore, l'incarico comprende:

1. Assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per lo svolgimento di tutte le attività previste per il ruolo, da parte di un soggetto in possesso di capacità e requisiti necessari così come indicato nel D.lgs. 81/2008 (art. 32) ed adozione di un Modello di organizzazione e gestione sulla base delle linee guida INAIL;
2. Audit iniziale e periodico;
3. Redazione di Piani di Emergenza ed Evacuazione e gestione delle relative procedure; redazione Planimetrie del Piano di Evacuazione;
4. Visite dei luoghi di lavoro per il monitoraggio del documento DVR;
5. Gestione e aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano delle misure di adeguamento (PMA) con riferimento alle attività svolte dai lavoratori IRVO in modalità ordinaria nelle Sedi ed in "smart working" per i soggetti beneficiari.
6. Redazione/aggiornamento dei Documenti Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi dell'Istituto, quando ne esistono i presupposti di legge.
7. Supporto per l'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);
8. Attività formativa: predisposizione del PFIA tenendo conto delle scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni;
9. Produzione e fornitura dei materiali informativi di cui all'art. 36 da destinare ai lavoratori;
10. Consulenza in occasione dell'acquisto e/o installazione di nuovi impianti, macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuali e segnaletica sicurezza;
11. Consulenza ed assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza e controllo;
12. Eventuale assunzione, nei casi previsti, dell'incarico di Responsabile dei Lavori, di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, così come indicato nel D. Lgs. 81/2008 (artt. 90, 91 e 92 del D.lgs. 81/08);
13. Piani Operativi Sicurezza (P.O.S.), Piani Sostitutivi Sicurezza (P.S.S.), Piani di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.)

Art. 3

Entro i primi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico l'operatore economico:

- individua ed incarica il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP);
- avvia la valutazione per l'eventuale aggiornamento del DVR con effettuazione dei necessari sopralluoghi

Entro i successivi 60 giorni dovrà:

- validare il DVR in utilizzo ovvero consegnare il nuovo DVR da sottoporre all'IRVO per la sua adozione.
- presentare il PFIA sullo stato delle esigenze formative e di aggiornamento del personale IRVO in tema di sicurezza.

Art. 4

L'Istituto si impegna a consegnare all'operatore economico tutta la documentazione necessaria ed a garantire la collaborazione dell'Addetto alla Sicurezza.

Art. 5

Salvo quanto previsto all'art. 3, le attività di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere svolte dall'operatore economico tenuto conto degli eventuali termini fissati dalle vigenti normativa per realizzazione dei diversi adempimenti e/o in relazione alle esigenze rappresentate dall'IRVO.

Nell'eventualità di ritardi dovute a cause non imputabili all'operatore economico, formalmente comunicate all'IRVO, si concorderanno le modalità per consentire l'espletamento dell'incarico -tenuto conto delle disposizioni vigenti relative allo specifico adempimento - fino alla cessazione della causa impeditiva.

Art. 6

L'incarico, della durata di 36 mesi, avrà decorrenza dalla data di stipula e verrà affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del Codice dei Contratti, considerato che il valore dell'incarico sarà inferiore ai limiti ivi previsti.

L'importo del contratto sarà onnicomprensivo, con esclusione di qualsiasi altro onere o rimborso salvo l'applicazione dell'IVA di legge, e sarà riportato sulla lettera d'incarico in base all'offerta formulata dall'operatore economico ed accettata dall'IRVO attraverso RdO operata sul MEPA.

L'operatore economico deve pertanto essere registrato al portale Acquisti della P.A. - MEPA

Art. 7

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 è obbligato a costituire una cauzione con garanzia fideiussoria/assicurativa pari al 5% del valore complessivo dell'incarico.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione del presente capitolato, o in caso di inadempimento delle prestazioni, salvo i casi di forza maggiore debitamente comunicati o dipendenti dall'IRVO, verrà applicata una penale fissata nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giorno di ritardo nello svolgimento delle attività previste, decorrente dal 2° giorno lavorativo successivo alla comunicazione formale da parte dell'IRVO del disservizio.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 3, nel caso di reiterate inadempienze, ovvero nel caso in cui la penale di cui al presente articolo superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale annuo, l'IRVO si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione con semplice comunicazione scritta, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Non è ammessa alcuna forma di dilazione dei tempi o variazione dei servizi previsti, se non per espressa autorizzazione dell'IRVO.

Art. 8

Le somme dovute dall'IRVO all'operatore economico aggiudicatario verranno liquidate previa presentazione di un report delle attività svolte dalla ditta, verifica della regolare esecuzione e verifica delle condizioni di legge, secondo le seguenti modalità:

- semestralità posticipate, a ricezione della fattura elettronica riportante il codice CIG, entro 30 gg. mediante bonifico bancario, salva la detrazione delle penali di cui all'art. 7 - indirizzo fatturazione.irvo@pec.it, codice Univoco UFI2ET.

Art. 9

L'operatore economico si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR").

Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per il trattamento di dati personali per conto dell'IRVO, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'operatore economico verrà designato responsabile del trattamento ed il titolare del trattamento è l'IRVO.

Art. 10

L'IRVO si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'incarico, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione; in tal caso verrà riconosciuta e liquidata esclusivamente la prestazione effettuata fino a tale data.

Nei casi previsti di seguito, l'Istituto potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'affidatario possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e delle altre normative di settore
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'affidatario, dei servizi oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto, quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente contestate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il regolare svolgimento del servizio;
- d) successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti degli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, con pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed incameramento della cauzione, fatti salvi gli oneri di comunicazione agli organi competenti.
- e) nel caso di subappalto non autorizzato.

Art. 11

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed alle altre fonti regolamentari vigenti.

Per ogni controversia relativa allo svolgimento dell'incarico è competente il Foro di Palermo.

Il Direttore Generale IRVO

Dr. G. Aprile

Luogo e data

L'operatore economico

Per espressa approvazione degli articoli: 7, 9, 10 e 11

Luogo e data

L'operatore economico
